

# Causa T-34/02 R

**B**

**contro**

**Commissione delle Comunità europee**

«Procedimento sommario — Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti connessi alla costruzione e alla trasformazione navale concessi a titolo di aiuti allo sviluppo — Recupero — Legittimo affidamento — Fumus boni iuris — Urgenza»

Ordinanza del presidente del Tribunale 25 giugno 2002 . . . . . II-2806

Massime dell'ordinanza

1. *Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 88 CE — Eventuale legittimo affidamento dei beneficiari — Tutela — Presupposti e limiti (Art. 88 CE)*

2. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Onere della prova*  
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
3. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Decisione della Commissione con cui viene ordinato il recupero di un aiuto di Stato — Provvedimenti nazionali di esecuzione — Mezzi di ricorso interni — Incidenza*  
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
4. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Decisione della Commissione con cui viene ordinato il recupero di un aiuto di Stato — Danno pecuniario — Esclusione — Lesione dei diritti dei beneficiari — Portata*  
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

1. Tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell'art. 88 CE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal detto articolo.
2. Il carattere urgente di un'istanza di sospensione va valutato in relazione alla necessità di disporre provvisoriamente tale sospensione per evitare che sia provocato un danno grave ed irreparabile alla parte richiedente. Spetta a quest'ultima provare di non potere attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura.

Non può escludersi tuttavia la possibilità per i beneficiari di un aiuto illegittimo di invocare circostanze eccezionali che abbiano potuto legittimamente ingenerare il loro legittimo affidamento circa la regolarità di tale aiuto per opporsi al rimborso.

L'imminenza del danno non dev'essere comprovata con un'assoluta certezza, ma è sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente. Tuttavia, la parte che chiede la sospensione dell'esecuzione resta tenuta a provare i fatti che si ritiene siano alla base della

(v. punti 75-76)

prospettiva di tale danno grave e irreparabile.

aiuto di Stato non gli consentono di evitare di subire un danno grave ed irreparabile.

(v. punti 85-86)

(v. punti 90-93)

3. Nell'ambito di un procedimento nazionale di recupero di un aiuto di Stato, al beneficiario dell'aiuto non sarà precluso di invocare, a sostegno di un ricorso proposto avverso i provvedimenti di esecuzione disposti dalle autorità nazionali, l'illegittimità della decisione con cui viene ordinato il recupero di tale aiuto se ha impugnato tale decisione ai sensi dell'art. 230 CE. Infatti, in tale caso, il giudice nazionale non è vincolato dalla definitività di tale decisione, ragion per cui può sospendere il giudizio e sottoporre alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale in ordine alla sua validità. Ai fini di una corretta amministrazione della giustizia, il giudice nazionale potrebbe parimenti sospendere il procedimento nelle more della pronuncia sul merito dinanzi al Tribunale.
4. La giurisprudenza secondo cui il giudice dell'urgenza deve esaminare, in presenza di più richiedenti, se la prova del danno economico riguardi ognuno di essi, indipendentemente dal fatto che si tratta di persona fisica o giuridica, si fonda sull'obbligo ad esso incombente di esaminare, a fronte di un danno economico, le circostanze specifiche di ogni singola fattispecie. In particolare, nelle cause relative al recupero di un aiuto statale nei confronti dei beneficiari, un pregiudizio ai diritti dei soggetti considerati come i beneficiari di aiuti statali incompatibili con il mercato comune è insito in qualsiasi decisione della Commissione che imponga il recupero di siffatti aiuti e non può essere considerato costituire di per sé un danno grave ed irreparabile, indipendentemente da una valutazione in concreto della gravità e dell'irreparabilità dello specifico pregiudizio asserito in ciascun caso considerato.

Spetta quindi, nell'ambito di un procedimento sommario, al richiedente dimostrare che i rimedi giurisdizionali interni ad esso offerti dall'ordinamento nazionale per opporsi al recupero di un

(v. punto 97)